

## **REGOLAMENTO**

### **Della Sezione dei costruttori edili ed affini della provincia di Firenze**

**INDICE**

<b>TITOLO PRIMO</b>	<b>3</b>
ART. 1 – Costituzione	3
ART.2 - Scopi.	3
<b>TITOLO SECONDO</b>	<b>4</b>
ART.3 - Ammissione a socio – Cessazione	4
ART.4 - Rapporti con l'ANCE	4
ART.5 - Diritti dei soci	4
ART.6 - Doveri dei Soci	4
ART.7 - Contributi	5
ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali	5
ART.9 - Registro delle Imprese	5
<b>TITOLO TERZO</b>	<b>6</b>
ART.10 - Organi della Sezione	6
ART.11 - Eleggibilita' alle cariche sociali.	6
ART.12 - Durata e requisiti delle cariche sociali	6
ART.13 - Assemblea dei soci-costituzione	7
ART.14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali .	7
ART.15 - Attribuzioni della Assemblea	7
ART.16 - Consiglio Direttivo (*)	8
ART.17 - Riunioni e Deliberazioni	8
ART.18 - Attribuzioni	8
ART.19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni	9
ART.20 - Vice Presidenti	10
ART.20bis – Commissioni Referenti	10
ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili	10
ART.22 - Il Collegio dei Probiviri	11
<b>TITOLO QUARTO</b>	<b>11</b>
ART.23 – Direzione	11
ART.24 - Fondo Comune	12
ART.25 - Amministrazione e gestione	12
ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio	12
<b>TITOLO QUINTO</b>	<b>13</b>
ART. 27 - Durata-Scioglimento	13
ART.28 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione Industriali	13
ART.29 - Controversie	13

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

#### **ART. 1 – Costituzione**

E' costituita nell'ambito dell'Associazione Industriali della provincia di Firenze la Sezione dei costruttori edili ed affini.

Il presente regolamento, approvato da Confindustria e Ance, predisposto in conformita` ai principi ispiratori dello Statuto dell'Associazione Industriali ed approvato dall'Assemblea della Sezione e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

#### **ART.2 – Scopi**

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione Industriali, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a)- assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b)- stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c)- nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d)- designa ai competenti organi della Associazione degli Industriali i propri rappresentanti, sia nell'Associazione stessa che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dall'Associazione Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
- e)- promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- f)- sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- g)- provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
- h)- sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- i)- compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere i fini sociali, della Sezione.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza dell'Associazione Industriali.

## **TITOLO SECONDO**

### **SOCI**

#### **ART.3 - Ammissione a socio – Cessazione**

Sono soci della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono all'Associazione Industriali ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – ANCE ai sensi dello Statuto di questa.

Ciascuna impresa associata e' rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa.

La domanda di ammissione e la cessazione da socio della Sezione, sono esaminate dagli organi della Sezione per un parere vincolante preventivo.

#### **ART.4 - Rapporti con l'ANCE**

La Sezione e' aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrato nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale dell'edilizia.

#### **ART.5 - Diritti dei soci**

Dall'adesione all'Associazione Industriali e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione Industriali nonchè di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

#### **ART.6 - Doveri dei Soci**

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

- a)- osservare e fare osservare, oltre allo Statuto dell'Associazione, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione;
- b)- accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c)- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;

d)- i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

#### **ART.7 – Contributi**

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite dall'Associazione Industriali per gli associati. Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune della Sezione, di cui all'art. 24, che e' distinto dal patrimonio dell'Associazione Industriali del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo e' quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

#### **ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali**

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art.7.

#### **ART.9 - Registro delle Imprese**

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Associazione e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

### **TITOLO TERZO**

#### **ORGANI DELLA SEZIONE**

#### **ART.10 - Organi della Sezione**

Gli organi della Sezione sono:

- a)-L'Assemblea dei soci
- b)-Il Consiglio Direttivo
- c)-Il Presidente e i Vice Presidenti
- c1)-Le Commissioni referenti

- d)-Il Collegio dei Garanti Contabili
- e)-Il Collegio dei Proviviri

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

### **ART.11 - Eleggibilita' alle cariche sociali**

Le Cariche associative di Ance Firenze sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal registro Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali “ad negotia” che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori generali.

Sono altresì rappresentanti dell’impresa amministratori, institori e dirigenti di impresa, muniti di specifica procura. Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

### **ART.12 - Durata e requisiti delle cariche sociali**

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili fino a tre mandati, fatta eccezione per il Presidente che è rinnovabile per un solo mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che perdono la qualità di socio.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Proviviri di cui all'art.22.

### **ART.13 - Assemblea dei soci-costituzione**

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art.3.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di una delega. Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ai voti secondo le regole stabilite dall’art. 13 dello Statuto dell’Associazione Industriali

**ART.14 - Convocazioni - Deliberazioni – Verbali**

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione e' fatta dal Presidente con lettera raccomandata da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente della Sezione e, in prima convocazione e' validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

**ART.15 - Attribuzioni della Assemblea**

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a)- determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b)-eleggere il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti;
- c)-eleggere su proposta del Presidente il Tesoriere e i componenti il Consiglio Direttivo;
- d)- nominare su proposta del Presidente i Garanti contabili effettivi e supplenti;
- e)- nominare su proposta del Presidente i Probiviri effettivi e supplenti;
- f)- esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

In sede straordinaria:

- g)-deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica dell'Associazione Industriali;
- h)- deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art.27.

**ART.16 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e dai componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Sono componenti di diritto il Delegato delle piccole imprese edili e il Presidente dei Giovani, ove presenti.

Sono invitati permanenti il Presidente della Cassa edile, il Presidente della Scuola Edile e il Presidente del Comitato paritetico territoriale.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli, su indicazione del Presidente in Carica. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

### **ART.17 - Riunioni e Deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta a quadrimestre, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/3 dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese.

### **ART.18 – Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a)-curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b)- nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art.2, punti c) e d);
- c)-nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d)-disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e)-stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f)- predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- g)- formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h)- sovrintendere all'amministrazione del fondo comune della Sezione.
- i)- ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.19;
- l)-deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- ll)- deliberare e ratificare le azioni, i pareri e i documenti proposti dalle Commissioni Referenti;
- m)- assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- n)- approvare il Regolamento del Comitato giovani imprenditori, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- o)- dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art.12;
- p)-formulare pareri ai sensi dell'art.3, ultimo comma.

### **ART.19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni**

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un mandato.

A tal fine il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di designazione di tre membri che abbiano i requisiti di cui all'art.11 del presente regolamento e questa, in base alla consultazione effettuata nell'ambito della categoria, sottopone una o più indicazioni all'Assemblea, che lo elegge ai sensi degli artt.14 e 15.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a)- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b)- rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c)- firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Direttivo;
- d)- intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- e)- adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f)- sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- g)- provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- h)- curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i)- esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi della Associazione Industriali.

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta la Sezione negli organi della Associazione degli Industriali, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione Industriali medesima.

## **ART.20 - Vice Presidenti**

I Vice Presidenti in numero da 1 a 3, sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.13 e durano in carica tre anni e sono rinnovabili per uno mandato. A ciascun Vice Presidente può essere attribuita una Commissione referente

## **ART. - 20bis - Commissioni Referenti**

Il presidente può istituire all'inizio di ogni triennio di durata delle cariche eventuali commissioni con le seguenti attribuzioni e poteri:

- Ciascuna commissione è presieduta dal Vice Presidente a cui il Presidente ha attribuito delega in materia equivalente la Commissione;
- Fanno parte della commissione un tutte le imprese che ne faranno richiesta e che avranno idonei requisiti nella materia di riferimento della Commissione stessa;
- Il responsabile della Sezione (Segretario/Direttore) è membro di diritto della Commissione e presenzia e verbalizza tutti gli incontri della stessa;

- E' compito della commissione referente elaborare proposte e suggerire iniziative rientranti nella rispettiva materia di competenza nonché formulare al Consiglio Direttivo eventuali pareri sulla materia di competenza;
- La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo per la relativa approvazione eventuali documenti / proposte elaborate nel rispettivo settore di competenza;
- La Commissione è un organo consultivo e fa capo al Consiglio Direttivo;
- Il Presidente di ogni singola Commissione assumerà le iniziative operative conseguenti la materia di riferimento e curerà il collegamento diretto e costante tra la fase consultiva e quella decisionale della Sezione;

### **ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili**

Il Collegio Garanti contabili e' composto da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea può inoltre eleggere due membri supplenti che subentrano in ordine di eta' in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per tre anni, di cui all'art.12 , e sono rinnovabili per uno mandato.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Garanti contabili partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

### **ART.22 - Il Collegio dei Proviviri**

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Proviviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione , il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte a votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna alla Sezione.

Spetta ai Proviviri, anche su istanza di una sola delle Parti, la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Proviviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Proviviri, con l'accordo dei due Proviviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei proviviri eletti dall'Assemblea, al presidente del tribunale di Firenze tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice etico e dalla carta dei Valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed al presidente di Ance Nazionale entro cinque giorni dalla data di deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai probiviri di Ance Nazionale.

L'interpretazione del presente regolamento è di esclusiva competenza dei Probiviri che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri dell'Associazione Territoriale al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

I Probiviri possono disporre, previo parere favorevole dei Probiviri dell'Associazione territoriale, la decadenza dalle cariche della Sezione per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Eventuale ricorso potrà essere demandato ai probiviri di Ance.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Nel caso di controversie tra la Sezione Ance oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Firenze non appartenenti alla Sezione edili o con la stessa Associazione territoriale, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima ai sensi dello Statuto di Confindustria Firenze.

Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di Confindustria Firenze..

## **TITOLO QUARTO**

### **AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE**

#### **ART.23 – Direzione**

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Direttore o Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Direttore o Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore o Segretario, laddove non concordato diversamente tra Associazione e Organi della Sezione, fa parte dell'organico dell'Associazione Industriali e, pertanto, dipende dal Direttore della Associazione stessa.

#### **ART.24 - Fondo Comune**

Il Fondo Comune e' costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprieta' della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Societa' e quant'altro, nonche' da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Associazione Industriali.

### **ART.25 - Amministrazione e gestione**

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

### **ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio**

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere sulla base del bilancio tipo elaborato dall'Ance e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo e' sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonche' delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art.15, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

## **TITOLO QUINTO**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Firenze, settembre  
2013

### **ART. 27 - Durata-Scioglimento**

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette della Sezione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART.28 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione Industriali**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione Industriali, nel cui ambito la Sezione e' costituita.

### **ART.29 – Controversie**

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Associazione Industriali sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.